



COMUNE DI CASTELDELFINO

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Dao Bernardo, 2 - CAP 12020 - Tel 0175.95126 - Fax 0175.956921

Codice Fiscale e Partita IVA: 00524040045

www.comune.casteldelfino.cn.it

Email: info@comune.casteldelfino.cn.it PEC: casteldelfino@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 23 febbraio 2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE IMU - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, addì ventitre, del mese di febbraio alle ore 09:30 nella solita sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di Legge, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **APERTA AL PUBBLICO** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
AMORISCO Dr. Domenico	Sindaco	Sì
DALMAZZO Giovanni	ViceSindaco	Sì
MARTIN Giovanni Battista	Consigliere	Sì
CHAPEL Giovanni	Consigliere	Sì
GIORDANINO Katia	Consigliere	Sì
RUA' Luca	Consigliere	Sì
CHIRI Donatella	Consigliere	ASSENTE GIUSTIFICATA
ROCCHIETTA Simone Giovanni	Consigliere	ASSENTE GIUSTIFICATO
ANELLO Alberto Giovanni Maria	Consigliere	Sì
ALLAIS Davide	Consigliere	ASSENTE
ZEDDA Giovanni	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		8
Totale Assenti:		3

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all' adunanza l'infrastriscritto Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe Francesco, designato con Decreto della Prefettura di Torino prot. n. 0219940 del 29/12/2021 sino al 30/04/2022, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il presidente Sindaco Amorisco dr. Domenico riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco che precisa che questa proposta di delibera non cambia niente di quello che è stato fatto per l'anno decorso 2021;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui i all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge. n. 160/2019;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, Legge. n. 160/2019:

* il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

* il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;-il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

* il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;-il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

* il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Ritenuto pertanto di confermare, per l'anno 2022, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni:	10,60
b1) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7):	esente
b2) Successive pertinenze dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale C2, C6 e C7	0,5
c) Aree edificabili	10,60
d) Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea entro il 1° grado alle condizioni di cui in premessa:	Riduzione del 50%

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. All'abitazione principale compete una **detrazione** pari a **euro 200,00 annui** rapportati al periodo dell'anno in cui si utilizza l'immobile come abitazione principale e ripartiti in parti uguali tra i soggetti proprietari che l'abitano.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote dovrebbe essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2022 e che a decorrere da tale annualità la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Evidenziato, peraltro, che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri adottati nel 2021;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 16 del 28.09.2020;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 16 del 28.09.2020;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -T.U.E.L.,

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art.49, commi 1 e 2 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Dopo la dichiarazione di voto favorevole espresso dal capogruppo della minoranza Anello Alberto

Con voti favorevoli n 8, contrari n.0 astenuti n.0 resi per alzata di mano da n.8. consiglieri presenti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare, per l'anno di imposta 2021, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni:	10,60
b1) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7):	esente
b2) Successive pertinenze dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale C2, C6 e C7	0,5
c) Aree edificabili	10,60
d) Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea entro il 1°grado alle condizioni di cui in premessa:	Riduzione del 50%

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. All'abitazione principale compete una **detrazione pari a euro 200,00 annui** rapportati al periodo dell'anno in cui si utilizza l'immobile come abitazione principale e ripartiti in parti uguali tra i soggetti proprietari che l'abitano.

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente

Su proposta del Sindaco;

Con voti favorevoli n.8 contrari n 0 astenuti n.0 resi per alzata di mano da n 8 consiglieri presenti

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO

Firmato digitalmente in originale
F.to: AMORISCO Dr. Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente in originale
F.to: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
28/02/2022 al 15/03/2022 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

OPPOSIZIONI: _____

Casteldelfino, li 28/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000

Parere favorevole di regolarità tecnica

Parere favorevole/contrario di regolarità tecnico - contabile

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to: AMORISCO Dr. Domenico

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Casteldelfino, li 28/02/2022

IL SINDACO
f.to: AMORISCO Dr. Domenico

Si certifica che la presente deliberazione

E' ESECUTIVA IN DATA 10/03/2022

Dopo il decimo giorno dal primo di pubblicazione in quanto non soggetta al controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 – del D.Lgs. 267/2000);

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – del D.Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco